

Tribunale di Roma  
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE  
r.g. 38787 /2018

il giudice designato, Cecilia Pratesi,

letti gli atti del procedimento ex art 700 c.p.c. introdotto da XXXXXXXXXXXXX, e la annessa richiesta di emissione di provvedimento immediato in assenza di contraddittorio, osserva quanto segue.

La ricorrente è titolare dello status di rifugiata, in forza di provvedimento dell'08 marzo 2017 emesso dalla Commissione Territoriale di Roma/Frosinone (in atti); che tale misura protettiva le è stata accordata a motivo delle persecuzioni subite in patria ad opera del coniuge e delle istituzioni in seguito alla sua decisione di divorziare (la donna aveva subito infatti per tale motivo una condanna a morte, momentaneamente sospesa in quanto si trovava in stato di gravidanza, ed era quindi riuscita a fuggire).

Le tre figlie della ricorrente, XXXXXXXXXXX, nata il 27 gennaio 2014, XXXXXXXX nata il 30 luglio 2011, XXXXXXXX nata in data 8 agosto 2012 (di cui sono in atti i passaporti) sono attualmente accudite dalla madre della ricorrente, XXXXXXXXXXX, nata il 1 gennaio 1964.

I nonni paterni hanno rilasciato il consenso all'affidamento delle bambine alla nonna materna ed al loro espatrio, ed attualmente la donna e le tre minori si trovano a Nairobi, ove hanno avviato la pratica per richiedere il ricongiungimento familiare (circostanze pure documentate in atti).

Di recente, come si legge nel testo della denuncia sporta dalla ricorrente alla Procura della Repubblica di Roma, l'ex coniuge della ricorrente – persona di indole estremamente violenta e legato all'estremismo islamico – è venuto a conoscenza del luogo di residenza attuale delle bambine, ed ha inviato alla ex moglie messaggi di contenuto apertamente minaccioso, richiamando peraltro un proprio precedente atroce comportamento, allorquando cioè aveva fatto uccidere tre suoi figli maschi, la cui madre – precedente moglie del medesimo – aveva violato dopo il divorzio l'impegno di non risposarsi; peraltro uno di tali messaggi contiene un inquietante accenno alla circostanza che il Kenia, ove si trovano le minori, è lo stesso luogo ove è avvenuto l'omicidio dei tre ragazzi.

Oltre a tale incombente minaccia, le minori si troverebbero secondo la ricorrente anche esposte al pericolo di essere sottoposte a mutilazione genitale (di cui la stessa XXXXXXXXXXX fu vittima), secondo le intenzioni dei nonni paterni, che pur favorevoli al loro espatrio ed al loro ricongiungimento con la madre, vorrebbero però preventivamente imporre loro tale pratica.

La relazione del centro antiviolenza che al momento assiste la ricorrente (in atti), conferisce estrema concretezza ai suoi timori, giacché lascia emergere la solidità e coerenza della narrazione resa dalla donna, e la probabile rispondenza ad accadimenti realmente vissuti.

Se dunque il racconto della signora XXXXXXXXXXX è credibile, deve ritenersi che tanto le tre minori, quanto la nonna materna cui sono ora affidate, siano esposte a grave rischio per l'incolumità personale, rischio rappresentato principalmente dalle possibili condotte ritorsive e violente del padre delle bambine, ex coniuge della ricorrente.

Come dimostra la produzione del carteggio tra il legale che assiste il nucleo familiare e l'ambasciata italiana a Nairobi, è in corso l'iter per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore delle figlie e della madre della ricorrente, che richiedono tuttavia adempimenti i cui tempi non appaiono compatibili con l'attuale situazione di pericolo, tanto più in quanto tra le richieste dell'ambasciata figura anche la trasmissione di un atto di assenso del genitore non richiedente, ovvero il padre, la cui adesione è da escludere in radice, e che costituisce peraltro nella specie l'agente persecutore dalle cui minacce occorre proteggere l'intero nucleo familiare (senza contare che il pregresso affidamento delle minori ai nonni paterni induce ad interrogarsi sulla sostanza della responsabilità genitoriale paterna).

Sotto questo profilo il comportamento dell'ambasciata – se pure non concretatosi in un diniego del visto- si traduce di fatto nella imposizione di scadenze temporali che rischiano di vanificare la misura, e di dare tragica concretezza ai rischi temuti dalla ricorrente.

Di qui la configurabilità di un ricorso in via urgente volto ad ottenere un provvedimento in deroga all'iter ordinario, la cui adozione trova la sua fonte, oltre che più in generale nelle esigenze di unità del nucleo familiare, negli specifici obblighi di protezione che l'Italia ha assunto nel ratificare la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (in forza della quale peraltro alla ricorrente è stato riconosciuto lo status di rifugiata).

Ora, quantomeno ai fini della risoluzione di questa fase provvisoria ed urgente del procedimento, e salvi successivi approfondimenti, si deve ritenere che la produzione dei passaporti delle minori e del provvedimento di affidamento delle bambine in capo alla nonna materna, offrano sufficienti elementi di riscontro del legame di parentela diretta tra tutte le interessate;

ancora, si deve rilevare che secondo i documenti qui prodotti la nonna materna, signora Yyyyyyyy, ha ricevuto l'incarico provvisorio di tutela delle tre bambine sia da parte della madre (v. doc. 5), sia da parte del ramo familiare paterno (in particolare dei nonni, cui in precedenza le stesse erano state affidate, e che hanno peraltro dichiarato ufficialmente di consentire al loro espatrio, del resto già avvenuto, dal momento che nonna e nipoti si trovano ormai in Kenia).

E' urgente adottare in via immediata una misura che consenta alle minori ed alla nonna di riunirsi alla ricorrente, e le protegga da possibili gravi ritorsioni, allontanandole dalla fonte immediata di rischio, posto che il trasferimento in Kenia non sembra a tal fine essere sufficiente a scongiurare il compimento di vendette paterne.

p.q.m.

In via provvisoria ed urgente **ordina** al MAE - Ambasciata Italiana di Nairobi – il rilascio immediato in favore di **xxxxxxx** , di un visto per ricongiungimento con la ricorrente **Xxxxxxxxxxxxxx**, titolare dello status di rifugiata.

Visto l'art. 669 *sexies* comma 2 c.p.c., fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé per il 25 giugno 2018 ore 12.20, con termine fino a 7 giorni prima per la notifica al Ministero, da eseguirsi presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

SI COMUNICHI

Roma, 13.6.2018 *IL GIUDICE*